

BOZZA



CONVENZIONE TRIENNALE PER GLI ESERCIZI 2014-2016

(articolo 59, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300)

INDICE

Articolo 1. Definizioni	4
Articolo 2. Durata e oggetto	5
Articolo 3. Impegni istituzionali dell’Agenzia	5
Articolo 4. Impegni istituzionali del Ministero	8
Articolo 5. Modifiche della Convenzione	10
Articolo 6. Controversie.....	11

ALLEGATI

Allegato 1: *Sistema di relazioni tra Ministero e Agenzia*

Allegato 2: *Piano dell’Agenzia*

Allegato 3: *Sistema incentivante*

Allegato 4: *Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati*

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
L'Agenzia delle entrate, rappresentata dal Direttore,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. Ai sensi della presente Convenzione si intendono:

- a) Ministro: Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) Ministero: Ministero dell'economia e delle finanze nelle sue articolazioni centrali;
- c) Direttore dell'Agenzia: Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- d) Agenzia: Agenzia delle entrate;
- e) Dipartimento: Dipartimento delle finanze;
- f) D.Lgs. 300/1999: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- g) D.Lgs. 165/2001: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- h) legge finanziaria 2004: legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- i) legge finanziaria 2006: legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- j) D.L. 112/2008: decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- k) D.L. 78/2010: decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l) D.L. 95/2012: decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- m) D.M. 8 novembre 2012: decreto ministeriale di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia del territorio incorporata nell'Agenzia delle entrate, emanato in data 8 novembre 2012 dal Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2012, n. 277;
- n) Legge 11 marzo 2014, n.23 : delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

- o) Legge di stabilità 2014: legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- p) Legge di bilancio 2014: legge 27 dicembre 2013, n. 148;
- q) Atto di indirizzo: Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2014-2016.

ARTICOLO 2

DURATA E OGGETTO

1. La presente Convenzione regola, per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2016, i rapporti tra Ministero e Agenzia in attuazione dell'articolo 59, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 300/1999 e degli indirizzi pluriennali contenuti nell'Atto di indirizzo.
2. La Convenzione è composta dal presente articolato, dagli allegati "Sistema di relazioni tra Ministero ed Agenzia", "Piano dell'Agenzia", "Sistema incentivante" e "Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati" che ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 3

IMPEGNI ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA

1. L'Agenzia si impegna ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 62 e 64 del D.Lgs. 300/1999 ed il conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria indicati nell'Atto di indirizzo.
2. In relazione a quanto previsto al comma precedente, l'Agenzia si impegna ad adottare le soluzioni tecniche ed organizzative più idonee per garantire:
 - l'efficacia e la qualità dell'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale al fine della riduzione del tax gap, migliorando la qualità dei controlli e rafforzando le misure di contrasto ai c.d. paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali;
 - il potenziamento dell'attività di riscossione anche attraverso l'individuazione delle tipologie di controllo e delle risorse da allocare;
 - l'incremento delle attività di controllo sulla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e individuazione di criteri di misurazione delle entrate di pertinenza di ciascun esercizio;

- l'attuazione della riforma del sistema del contenzioso tributario, con particolare riguardo allo sviluppo di sistemi informatici e telematici;
- il miglioramento del livello di trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni incrementando la cooperazione amministrativa con le Autorità fiscali estere;
- il supporto all'autorità politica per un'adeguata preparazione ed un'efficiente gestione del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea;
- il rafforzamento della difesa in giudizio degli interessi erariali, tramite il sistematico esame della sostenibilità della pretesa in fase precontenziosa e l'utilizzo dell'esperienza maturata nella gestione del contenzioso e della mediazione quale strumento di misurazione della qualità della produzione amministrativa;
- la diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti mediante un attento esame preventivo della sostenibilità delle controversie e assicurando ulteriore impulso agli istituti deflativi del contenzioso;
- Il miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari basato sul presidio della centralità del rapporto con il contribuente, anche attraverso la semplificazione amministrativa e la diffusione dei servizi telematici;
- il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi resi anche attraverso la revisione periodica e l'innalzamento progressivo degli standard di qualità contenuti nella Carta dei servizi, verificando anche il grado di soddisfazione dei contribuenti sui servizi erogati;
- l'attuazione del federalismo fiscale, potenziando gli strumenti ed i servizi di cooperazione informatica dell'Amministrazione finanziaria per favorire la condivisione delle informazioni con le Autonomie locali;
- il supporto nell'elaborazione di proposte normative e negli adempimenti posti a carico dei contribuenti, anche nell'ottica di efficientamento dei processi amministrativi di gestione dei tributi;
- il supporto tecnico all'Autorità politica nel progetto di riforma fiscale, anche con riferimento alla riforma del sistema estimativo del catasto;
- l'ottimizzazione della funzione organizzativa, finalizzata al contenimento dei costi e al miglioramento dell'efficienza delle attività;
- il perfezionamento del processo di incorporazione di cui al D.L. 95/2012;

- la costante politica di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale con il supporto della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze¹, valutandone l'impatto sui processi lavorativi.
3. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.L. 16/2012, si impegna a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative rese alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 ed agli enti ad esse strumentali con rimborso dei costi sostenuti, come determinati nell'Allegato 1 paragrafo 8.
 4. L'Agenzia destina alla contrattazione integrativa le risorse definite dalla normativa vigente.
 5. L'Agenzia, in coerenza con le funzioni istituzionali ad essa assegnate e con gli obiettivi strategici indicati nell'Atto di indirizzo nonché con lo sviluppo del Sistema Informativo della Fiscalità, predispone il Piano pluriennale degli investimenti, per la copertura del quale l'Agenzia ricorrerà alle fonti previste dall'articolo 70, comma 6, del D.Lgs. 300/1999.
 6. Per assicurare al Ministro la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quest'ultima fornisce al ministero ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) le informazioni riguardanti l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse, secondo quanto previsto dall'allegato 4;
 7. Sono soggette ad approvazione, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 300/1999, le deliberazioni adottate dal comitato di gestione relative a: statuto, regolamenti, documento programmatico annuale (budget) ed eventuali revisioni in corso d'anno, bilancio di esercizio, piano dell'informatica, piano degli investimenti, piano della formazione e ogni altro atto di carattere generale riguardante il funzionamento dell'Agenzia.
 8. I contenuti dell'Allegato 2 "Piano dell'Agenzia" non limitano, in ogni caso, gli impegni istituzionali dell'Agenzia che è tenuta a svolgere le attività ad essa demandate assicurando il buon andamento dell'azione amministrativa.
 9. L'Agenzia, in attuazione delle previsioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, assicura al Garante del contribuente il supporto tecnico-logistico e le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. L'Agenzia si impegna a dare risposta alle segnalazioni del Garante del contribuente entro 30 giorni.

¹ Ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 90 del 24/06/2014 le funzioni della SSEF sono attribuite alla Scuola Superiore dell'Amministrazione (SNA).

ARTICOLO 4

IMPEGNI ISTITUZIONALI DEL MINISTERO

1. Il Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento e l'integrazione dei rapporti con le Agenzie fiscali e con gli altri Enti che esercitano funzioni nei settori della fiscalità statale, nel rispetto dell'autonomia gestionale, al fine di assicurare l'efficace conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed il contenimento dei costi amministrativi.
2. Il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia sono esercitati secondo le modalità descritte nell'Allegato 1 "Sistema di relazioni tra Ministero ed Agenzia" e nell'Allegato 4 "Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati" allegati alla presente Convenzione.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, il Dipartimento trasferisce le risorse disponibili sul capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze stanziato dalla legge di bilancio 2014, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute in corso d'anno.

Sulla base di documentate motivazioni, fermi restando i vincoli di finanza pubblica saranno, inoltre, valutate ulteriori esigenze di risorse finanziarie ai fini del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'Agenzia.

4. Per quanto concerne le risorse di cui al capitolo 3890, a seguito di specifica comunicazione da parte dell'Agenzia sulla ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 60 del D.L. 112/2008, il Dipartimento trasferisce:
 - in due rate di uguale importo le risorse per le spese per stipendi, retribuzioni e altre spese di personale stanziato sul piano gestionale 1 nonché le spese di funzionamento, aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, stanziato sul piano gestionale 2, da erogarsi la prima entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro e la seconda il 1° luglio;
 - in dodicesimi le risorse per le spese di funzionamento aventi natura non obbligatoria ovvero frazionabili. Il primo dodicesimo sarà erogato entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro;

- in caso di ricorso alla gestione provvisoria da parte dell’Agenzia, limitatamente alla durata della stessa, le somme di cui al presente comma in dodicesimi.

5. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2013 ex articolo 59 del D.Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 70% della quota incentivante prevista, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. A tal fine, il Direttore dell’Agenzia trasmette al Dipartimento, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, una comunicazione secondo le modalità previste nell’Allegato 3 “Sistema incentivante” e nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”;
- il saldo spettante, entro il 30 luglio , previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con i tempi previsti nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”.

Il 70% dell’importo della quota incentivante relativa al 2014 può essere anticipato dall’Agenzia sulla base dell’avanzamento dei risultati da conseguire nel medesimo anno in due rate, al 31 luglio ed al 30 novembre dell’esercizio di competenza.

L’Agenzia si impegna a destinare gli importi di cui al presente comma al miglioramento delle condizioni di funzionamento ed al potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di parametri attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’azione amministrativa. Le modalità per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti sono definite d’intesa con le Organizzazioni sindacali.

6. Il Dipartimento trasferisce, altresì, all’Agenzia per la competenza dell’esercizio 2014 ed in un’unica soluzione:

- le eventuali integrazioni alle dotazioni di cui al comma 4 da determinarsi in applicazione dell’articolo 1, comma 75, della legge finanziaria 2006;
- le risorse stanziare nei pertinenti capitoli del Bilancio dello Stato e relative alla rivalutazione ISTAT dei canoni di locazione connessi all’utilizzo degli immobili

conferiti nel Fondo Immobili Pubblici (FIP) e Patrimonio Uno e le eventuali risorse atte a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria;

- le risorse finanziarie in applicazione dell'articolo 3, comma 165, della legge finanziaria 2004, secondo le disposizioni dell'articolo 67, comma 3, del D.L. 112/2008 nonché dell'articolo 9, comma 33, del D.L. 78/2010.

7. Gli importi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 sono erogati sul conto di Tesoreria unica n. 12105 "Agenzia delle entrate" presso la Banca d'Italia, nel rispetto delle regole che disciplinano l'esercizio della Tesoreria unica.
8. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione e ai rimborsi di imposte e relativi interessi di mora ed alle imposte sui beni dello Stato è affidata al Dipartimento. Resta a carico dell'Agenzia la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensative.
9. Il Dipartimento delle Finanze si impegna a mettere in atto tutte le iniziative tese a reperire i fondi necessari per i pagamenti che l'Agenzia dovrà effettuare per l'estinzione dei debiti del soppresso Dipartimento delle Entrate derivanti dall'attività da quest'ultimo svolta fino al 31 dicembre 2000.

ARTICOLO 5

MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Qualora nel corso di ciascun esercizio del triennio subentrino rilevanti mutamenti nel quadro economico nazionale ovvero modifiche normative, variazioni attinenti a significativi profili organizzativi ovvero variazioni delle risorse finanziarie rese disponibili che incidano in maniera sostanziale sul conseguimento degli obiettivi del Piano dell'Agenzia, si provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche e le integrazioni necessarie alla presente Convenzione ed ai relativi adeguamenti annuali. Gli atti modificativi o integrativi, stipulati con le medesime modalità della presente Convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi e, qualora comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, non possono essere approvati se non è intervenuta la variazione dei relativi stanziamenti.
2. Qualora nel corso della gestione si constatino avanzamenti anomali del livello di

conseguimento degli obiettivi rispetto ai risultati pianificati ovvero si ritenga necessario modificare singoli obiettivi del Piano dell’Agenzia per cause diverse da quelle previste dal comma precedente, su richiesta di una delle parti, previo accordo tra Dipartimento ed Agenzia e a seguito di informativa al Ministro, si provvede alle necessarie modifiche della presente Convenzione senza ricorrere alle modalità di cui al comma 1.

ARTICOLO 6

CONTROVERSIE

1. Nel caso di contestazioni sulla interpretazione e/o sull’applicazione della Convenzione, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, ed in ogni altro caso previsto nella presente Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
2. Nell’ipotesi di esito negativo del tentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una commissione appositamente nominata e composta da:
 - a) tre membri, nominati dal Ministro, tra i quali un magistrato o un professore universitario o una personalità con profilo equiparato che la presiede;
 - b) il Direttore Generale delle Finanze;
 - c) il Direttore dell’Agenzia.
3. Sulla base delle conclusioni della commissione, il Ministro adotta una direttiva alla quale il Dipartimento e l’Agenzia si conformano nelle proprie decisioni, anche in applicazione, se necessario, del principio di autotutela.
4. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo opera gratuitamente.
5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della Convenzione, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra parte. Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell’attività amministrativa.
6. Salvo una diversa regolamentazione in specifici atti negoziali, le controversie insorte tra le Agenzie, ovvero tra le Agenzie e la Guardia di Finanza o gli altri Enti e Organi

che operano nel settore della fiscalità statale sono sottoposte, in caso di esito negativo dei tentativi di amichevole componimento, al Ministro che adotta, nell'esercizio delle sue funzioni sull'intero settore, le iniziative idonee a risolvere la questione.

Roma, li _____

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Pier Carlo Padoan

Il Direttore dell'Agenzia

Rossella Orlandi